

Legge regionale 22 luglio 2025, n. 13.

“Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica dei termini in materia di pianificazione urbanistica)

1. Al fine di uniformare progressivamente l'applicazione della disciplina regionale in materia di governo del territorio da parte degli enti locali e assicurare la coerenza del sistema di pianificazione, sono modificate le seguenti disposizioni:

a) alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio):

1) al comma 2 dell'articolo 44, le parole “31 dicembre 2024” e le parole “30 giugno 2025” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “31 dicembre 2025” e “30 giugno 2026”.

2) al comma 3 dell'articolo 44, le parole “30 giugno 2025” sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 2026”;

3) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

“3. Fino alla data del 31 dicembre 2025 è facoltà dei Comuni adottare il proprio strumento urbanistico secondo la disciplina previgente alla intervenuta legge regionale 29 aprile 2024, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio), incluse le procedure previste dal regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio).”.

b) al comma 4 dell'articolo 3-ter del regolamento regionale 5/2011, le parole “alla data del 31 dicembre 2024 non hanno adottato il PUC” sono sostituite con le seguenti: “non hanno adottato il PUC alla data indicata dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 16/2004,”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2024, n.10)

1. Alla legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), comma 3 dell'articolo 9, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “Il Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative stabilite e introita i relativi proventi”;

b) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole “Giunta regionale” sostituire le “entro dodici mesi” con le seguenti: “entro quindici mesi”;

c) dopo il comma 6 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“6bis. 7 I proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dal Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa.”;